



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.12. 2019, n. 179, così come modificato con DPCM 24.3.2020 n. 53, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21.9.2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.11.2019, n. 132*” registrato alla Corte dei conti il 17.2.2020 al n. 89;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4.12.2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11.1.2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1.3.2021 n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22.3.2021 n. 134655, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24.3.2021 n. 139583, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

VISTO il DPCM del 4.1.2021, registrato dalla Corte dei conti il 19.1.2021 al n.41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTO il Decreto legislativo 30.3.2001, n.165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art.4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8.6.2016 relativo alle “*condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale*”;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “*disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154*” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l’art. 3 comma 2 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che “il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato I del Regolamento UE n. 2016/1012”;

VISTO il decreto ministeriale n. 31588 del 12.9.2019 con il quale è stato approvato il programma genetico, attualmente in vigore, del cavallo di razza Murgese, costituito dal “Disciplinare

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0227280 del 17/05/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

del programma genetico del cavallo di razza Murgese”, dalle “Norme tecniche del programma genetico del cavallo di razza Murgese” e dal “Disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico del cavallo di razza Murgese” in conformità alle previsioni del Reg. UE 1012/2016, tenuto dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA) con sede in Roma, ai sensi della precedente legge 15.1.1991, n. 30 e succ. mod. sulla riproduzione animale;

VISTO il DM n. 31587 del 12.9.2019 con il quale sono stati approvati i programmi genetici, attualmente in vigore, delle razze equine ed asinine a limitata diffusione gestiti dall’AIA e costituiti dal “Disciplinare dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione” e dalle “Norme tecniche dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione” in conformità alle previsioni del Reg. UE 1012/2016;

VISTO l’art.4 comma 2 del d.lgs. 52/2018 con il quale si stabiliscono i requisiti che devono possedere i soggetti terzi, delegati dagli Enti selezionatori, alla raccolta dati in allevamento e, in particolare, il requisito di cui alla lettera f) il quale dispone che i soggetti terzi in questione non possono essere a loro volta Enti selezionatori riconosciuti;

CONSIDERATO che l’AIA, ai sensi dell’art. 13 comma 4, è un soggetto riconosciuto al quale è stata delegata, dagli Enti selezionatori l’attività di raccolta dati in allevamento e che pertanto, in tale veste, dalla data del 9.12.2019, non può più gestire i libri genealogici di specie e razze attribuiti ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n.30;

VISTO il decreto ministeriale n.38673 del 4.12.2019 con il quale, a far data dal 9.12.2019, la gestione del programma genetico del cavallo di razza Murgese è stato trasferito dall’AIA all’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di razza Haflinger (ANACRHAI) con sede in Scarperia (FI);

VISTO il decreto ministeriale n. 38668 del 4.12.2019 con il quale, a far data dal 9.12.2019, la gestione dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione in Italia, approvati con DM n. 31587 del 12.9.2019, tra cui quello relativo all’asino di razza di Martina Franca, sono stati trasferiti dall’AIA all’ANACRHAI;

VISTA la nota del 29.8.2020 e successive integrazioni con le quali l’Associazione denominata “A.N.A.M.F. Associazione Nazionale Allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca” di Martina Franca (TA) ha chiesto il riconoscimento quale Ente Selezionatore nonché l’affidamento della gestione dei programmi genetici del cavallo di razza Murgese e dell’asino di Martina Franca;

VISTO il D.M. n. 9186049 del 29.9.2020 con il quale è stata istituita la Commissione ministeriale avente il compito di verificare il possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato I del Regolamento UE 1012/2016 per il riconoscimento quale Ente selezionatore e l’affidamento dei suddetti programmi genetici;

VISTI i verbali della Commissione di cui al D.M 9186049 del 29.9.2020, trasmessi con nota del 2.2.2021, dai quali si evince che risultano soddisfatte le condizioni stabilite dal Reg. UE 1012/2016, Allegato I e che pertanto, la Commissione ha espresso il proprio nulla osta al riconoscimento quale Ente selezionatore dell’Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina Franca – ANAMF di Martina Franca (TA), a condizione che la

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0227280 del 17/05/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

predetta Associazione si doti almeno di una figura professionale quale “Responsabile” del programmi genetici e di una figura professionale con funzioni amministrative e di segreteria, in linea con le intenzioni espresse dalla stessa ANAMF;

VISTA la nota del 19.3.2021 con la quale l’Associazione denominata “A.N.A.M.F. - Associazione Nazionale Allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca” di Martina Franca (TA) ha comunicato l’assunzione a tempo parziale di due figure professionali costituite dal “Responsabile” dei programmi genetici nonché di una figura professionale con funzioni amministrative e di segreteria;

CONSIDERATO necessario al fine di non creare disagi agli allevatori e garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività previste dai predetti programmi genetici, assicurare un passaggio graduale delle attività dall’ANACRHAI all’ANAMF, tenendo conto del tempo necessario al trasferimento dei dati del libro genealogico delle due razze tra le associazioni;

RITENUTO necessario pertanto, sulla base delle considerazioni espresse, effettuare l’affidamento dei suddetti programmi genetici all’A.N.A.M.F solo dopo il completamento del trasferimento delle banche dati dei libri genealogici in questione e alla conclusione di un periodo di affiancamento da effettuare con ANACRHAI;

RITENUTO pertanto, sulla base degli esiti istruttori, di poter procedere al riconoscimento dell’Associazione Nazionale Allevatori del cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina Franca quale Ente selezionatore;

DECRETA:

Articolo 1 – Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154”, l’Associazione Nazionale Allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca (ANAMF), con sede in Martina Franca (TA), a far data dal presente decreto, è riconosciuta quale “Ente selezionatore” ai fini della realizzazione dei programmi genetici del cavallo di razza Murgese e dell’asino di Martina Franca.

Articolo 2 – Con successivo provvedimento amministrativo, completato il passaggio dei dati del libro genealogico delle due razze tra le associazioni, saranno approvati i programmi genetici del cavallo di razza Murgese e dell’asino di Martina Franca e la gestione degli stessi sarà trasferita dall’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di razza Haflinger – ANACRHAI con sede in Scarperia (FI) all’Associazione Nazionale Allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca- ANAMF con sede in Martina Franca (TA).

Articolo 3 – Per agevolare il trasferimento dei programmi genetici di cui al precedente art. 2, l’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di razza Haflinger (ANACRHAI) con sede in Scarperia (FI) e l’Associazione Nazionale Allevatori del cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina Franca (ANAMF), con sede in Martina Franca (TA), dovranno redigere un concordato cronoprogramma, da completarsi al massimo entro un anno dalla data del presente decreto, allo scopo di definire le modalità e la tempistica di trasferimento della gestione dei suddetti programmi genetici. A tal fine,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

si autorizza l'ANACRHAI a trasferire una copia delle banche dati dei libri genealogici del cavallo Murgese e dell'Asino di Martina Franca all'ANAMF.

Articolo 4 – Il presente decreto sarà soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.lgs. 33/2013.

II DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0227280 del 17/05/2021